



Autorità Nazionale Anticorruzione

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. Uscita del 06/11/2015

Numero: 0148861

Ufficio: PRES - SGPRES

Il Presidente

Al Comune di Sanremo
c.a. Segretario Generale dott.ssa Concetta Orlando
Palazzo Bellevue - C.so Cavallotti, 59
18038 Sanremo (IM)

comune.sanremo@legalmail.it

Oggetto: conferimento al Segretario Generale dell'incarico dirigenziale sulla gestione del personale ai sensi dell'articolo 97, comma 4 lett. d), del d.lgs. n. 267/2000, incarico che comporta anche la titolarità dell'ufficio di disciplina di cui all'articolo 55-*bis*, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.
Richiesta di parere

In esito alla nota acquisita al protocollo n. 141889 in data 28 ottobre 2015 nella quale si chiede l'avviso della scrivente Autorità in ordine alla possibilità di conferire l'incarico dirigenziale sulla gestione del personale, comportante anche la titolarità dell'ufficio di disciplina di cui al comma 4 dell'art. 55 del d. lgs. n. 165/2001, al Segretario Generale già responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), benché il Comune non sia di piccole dimensioni, si rappresentano le seguenti considerazioni.

La circolare n.1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, nell'intento di fornire indicazioni ai fini dell'applicazione della legge n. 190/2012, con riferimento alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito RPC), ha richiamato l'attenzione delle amministrazioni sulla necessità di riflettere sull'opportunità che venga nominato RPC il dirigente responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, a motivo della possibile situazione di conflitto di interessi, e quindi di incompatibilità, che potrebbe venire a crearsi.

Tale raccomandazione, espressa in termini di valutazione di opportunità, è stata ritenuta non applicabile ai Comuni di piccole dimensioni, stante la concentrazione dei ruoli e delle funzioni tipica di queste realtà organizzative locali, nell'intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013.

L'apprezzabile monito del Dipartimento della Funzione Pubblica ad evitare la creazione di situazioni di conflitto d'interesse è stato accolto dall'Autorità che, nell'orientamento n. 111 del 4 novembre 2014, ha ritenuto che una potenziale situazione di conflitto di interessi nello svolgimento di entrambe le funzioni – responsabile Ufficio Procedimenti Disciplinari e RPC – sussista nel solo caso in cui lo stesso RPC sia



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

interessato dal suddetto procedimento disciplinare, giungendo a statuire che, al di fuori di questa ipotesi, il RPC può rivestire anche il ruolo di responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari. Pertanto, ipotizzato che nel caso di specie non si realizzi la richiamata situazione di conflitto d'interessi, non sembrano sussistere ragioni che ostino al cumulo delle funzioni di RPC e di responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari.

Anzi, la diffusione quanto mai ampia dei potenziali illeciti disciplinari perseguibili (come riportato da notizie di stampa) sembra semmai suggerire di evitare il conferimento dell'incarico di responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari a dirigente responsabile di un ufficio operativo inserito nella struttura organizzativa del Comune e di prediligere un soggetto *super partes* quale il Segretario Generale e RPC.


Raffaele Carriane